

Verona, 13.12.2024

Spett.le Cliente

LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI FINE ANNO

Nell'ultima settimana dell'anno, si deve porre particolare **attenzione al momento di emissione e di ricezione delle fatture attive e passive**, per gli effetti che si possono determinare rispetto all'esigibilità dell'imposta e al diritto alla detrazione.

Come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, l'esercizio della **detrazione dell'IVA** è, in linea generale, **subordinato all'esistenza di un duplice requisito**:

1. **avvenuta esigibilità dell'imposta (requisito sostanziale)** che dipende dal momento di effettuazione dell'operazione;
2. **possesso di una fattura** redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (requisito formale).

In via ordinaria, l'art. 1 del DPR 100/98 **consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo**.

Tuttavia, è **fatta eccezione "per i documenti** di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", vale a dire per le fatture **"a cavallo d'anno"**.

Sul piano operativo, dunque, **non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2024** (entro il termine del 16 gennaio 2025 con liquidazioni su base mensile) per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2024, **se la fattura è ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2025**.

FATTURAZIONE IMMEDIATA

È il caso, ad esempio, di un servizio, il cui corrispettivo è pagato il 27 dicembre 2024, documentato da fattura emessa dal prestatore il 3 gennaio 2025 e in tale data recapitata via Sdi al committente.

A norma dell'art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, è infatti possibile **l'emissione del documento entro dodici giorni dal momento di effettuazione** dell'operazione (quest'ultima data deve comunque essere riportata sulla fattura, se diversa da quella di emissione).

In una circostanza come quella appena rappresentata, mentre il cedente è tenuto a far confluire l'IVA nella liquidazione dell'ultimo mese o trimestre 2024, **il cessionario o committente non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell'ultima liquidazione periodica del 2024**, neppure se procedesse ad annotare il documento ricevuto entro il 15 gennaio 2025, proprio per effetto del richiamato art. 1 del DPR 100/98.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

FATTURAZIONE DIFFERITA

L'eccezione prevista da tale norma concerne anche le ipotesi di fatturazione differita (ad esempio le cessioni di beni scortate da DDT), il cui **termine di emissione del documento ex art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72 è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Se la consegna dei beni è avvenuta in dicembre 2024, il documento potrebbe essere emesso il 15 gennaio 2025, **senza consentire al cessionario di esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione riferita al precedente mese di dicembre.**

ACQUISTI DA SOGGETTI UE NELLA LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE

Per le operazioni domestiche, ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, **vige il meccanismo del reverse charge**, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Se l'acquisto avviene **da un soggetto stabilito nella Ue, l'IVA è applicata mediante integrazione del documento ricevuto ed è assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione.**

Per effetto dell'art. 47 del DL 331/93, difatti, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente". Solamente dopo l'annotazione dell'imposta "a debito", tuttavia, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Emissione	Ricevimento/Registrazione	Detrazione
Dicembre 2024	Ricevuta e registrata a Dicembre 2024	Detrazione nel Dicembre 2024
Dicembre 2024	Ricevuta a Dicembre 2024, ma registrata nel 2025 (entro Aprile)	Detrazione in Dichiarazione IVA 2025 e registrazione tramite sezionale
Dicembre 2024	Ricevuta a Dicembre 2024, ma registrata nel 2025 (dopo Aprile)	Detrazione non ammessa
Dicembre 2024	Ricevuta e registrata a Gennaio 2025	Detrazione ammessa a Gennaio 2025

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti

*Studio ass.to
Basso - De Bortoli - Zambelli*

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it
www.bdzassociati.it